*Notaio Federica Trotta*

----------ALLEGATO "B" AL N. 2988 DELLA RACCOLTA----------
----------STATUTO----------
---------DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "Unigroup S.p.A.".----------
----------* * *----------
Denominazione, oggetto, sede, durata.----------
Art. 1. - È costituita una società per azioni con la denominazione "Unigroup S.p.A.".----------
Art. 2. - La società ha per oggetto lo svolgimento - anche mediante rete in franchising - delle seguenti attività:-------
PREVALENTI----------
a) L'attività di General Contractor (contraente generale) verso soggetti giuridici, imprese individuali o persone fisiche, organizzando tutti i processi, tecnico-realizzativi, finanziari, commerciali e di fornitura, delle opere e dei beni, oltre che alle forniture commissionate, ottimizzando, in qualità di unico referente nei confronti del committente, tutte le fasi di: progettazione, realizzazione, approvvigionamento, consegne e installazione di beni e servizi.----------
b) Vendita di beni strumentali e macchinari industriali e civili, nuovi ed usati. ----------
Progettazione e vendita all'ingrosso e dettaglio di arredamenti e attrezzature per negozi, studi professionali, medici, uffici, comunità, opifici, palestre e scuole, nonché macchinari e attrezzature edili, agricole, industriali, elettromedicali, estetici e cura della persona, e forniture per il settore Ho.Re.Ca.----------
c) L'attività di vendita, installazione, noleggio e manutenzione di prodotti, rivolti a soggetti giuridici e privati, nel campo della telefonia, dell'informatica, dell'elettronica, della telesorveglianza, di apparecchiature hi-tech, telefoni, e cellulari, hardware, sistemi di allarme, periferiche e accessori informatici di ogni genere. Vendita di traffico dati, internet e voce. La prestazione dei servizi di elaborazione di dati e la produzione, l'assistenza e la vendita di applicativi software. La promozione di contratti aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale e la vendita di prodotti e servizi correlati all'utilizzo di energia elettrica, gas e quanto necessario per l'efficientamento energetico.----------
d) L'attività di vendita auto, furgoni, moto, veicoli commerciali, agricoli, edili, industriali e natanti, compreso il noleggio a medio e a lungo termine, incluso l'attività di intermediario di noleggio.----------
e) Commercio e distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio, di ogni genere di prodotti alimentari e non, compreso prodotti di monopoli - tabacchi e servizi ricevitoria, ricarica conto gioco, ricariche telefoniche, telematiche, pagamento bollettini, ticket e voucher, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme E-Commerce B2B e B2C nonché di superficie self service Cash and Carry e distributori automatici. -------



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registro mprese
Archivio ufficiale della CC AA
Documento n 68 293877
estratto dal Registro mprese in data 08/ /2026



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 14-10-2026



f) Progettazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili commerciali e residenziali; --------
g) Compravendita e gestione immobili industriali, residenziali, complessi turistici e strutture ricettive e di parchi tematici.----------
h) Manutenzione di complessi immobiliari, del verde, servizi di guardianeria.----------
i) Consulenza, ricerca ed indagini di mercato, pianificazione gestionale e strategica per le imprese. ----------
j) Intermediazione in ogni genere di servizi, compatibilmente con le disposizioni normative del settore; ----------
k) Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili; ----------
l) Attività di holding, sia operative che di partecipazione;--
m) l'attività di emissione e gestione, anche in formato elettronico, di buoni pasto e titoli rappresentativi di servizi sostitutivi di mensa, nonché di buoni acquisto, buoni spesa, gift card, voucher e titoli similari, anche mediante piattaforme digitali, compresa la gestione dei relativi circuiti, esercizi convenzionati e sistemi di rendicontazione e regolazione, nel rispetto della normativa vigente;----------
- l'emissione e la gestione di titoli di legittimazione: l'emissione, la commercializzazione, la gestione e la distribuzione - in formato cartaceo, elettronico, digitale o tramite applicazioni mobili (app) - di buoni pasto, buoni acquisto, voucher, carte prepagate e qualsiasi altro titolo di legittimazione o strumento analogo destinato all'acquisto di beni e servizi;----------
- per i servizi di Welfare Aziendale e Benefit: la progettazione, l'organizzazione, la gestione, la commercializzazione e la fornitura di servizi e piani di welfare aziendale, di fringe benefit e di soluzioni di flessibilità e benessere per i dipendenti e collaboratori di imprese ed enti (pubblici e privati) e professionisti;----------
n) Agente di servizi di pagamenti elettronici, di carte di debito, prepagate, disposizione di pagamenti digitali, pagamenti di bollettino e promozione di wallet e servizi di accettazione di pagamenti attraverso carte elettroniche e virtuali con POS Mobile e terminali hardware.----------
SECONDARIE----------
1 - L'attività di servizio postale; servizi di accettazione, recapito e consegna, e quant'altro necessario per la gestione della corrispondenza in proprio o per conto terzi; servizi di spedizione in qualità di corriere e trasporto in proprio e per conto di terzi; imballaggio e deposito merci in proprio e per conto di terzi; logistica, stoccaggio ed immagazzinamento, smistamento e postalizzazione di corrispondenza e pacchi; la distribuzione di mailing, di manifesti e materiale pubblicitario, editoria, l'erogazione di servizi di posta elettronica e servizi informatici, la spedizione di documenti contabili e



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

non per conto di terzi, servizi di posta ibrida, servizi di sala posta.----------
2 - L'attività di agenzia di affari, anche tramite apposito sito web, avente ad oggetto l'erogazione di servizi consistenti nell'effettuazione di ricerche, nella consultazione e nella richiesta di dati contenuti in database pubblici, ovvero privati con accesso a pagamento, comprese le visure e i certificati camerali, ipotecari, catastali e PRA, previa autorizzazione e convenzione con gli Enti competenti. ----------
3 - La progettazione, la gestione e l'organizzazione di attività formative residenziali e a distanza, secondo le direttive degli organismi eventualmente preposti alla regolamentazione e al controllo, rivolte a tutte le figure professionali presenti nel mercato del lavoro quali: corsi di qualificazione e aggiornamento professionale, convegni, congressi, simposi, conferenze, seminari, tavole rotonde, meeting interaziendali, corsi pratici finalizzati allo sviluppo continuo professionale, progetti formativi aziendali.----------
4 - Attività di editoria e qualsiasi altra attività pubblicitaria necessaria per la diffusione della conoscenza delle attività istituzionali della società e dei partner commerciali, attraverso qualsiasi mezzo e strumento di comunicazione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: giornali e riviste diffuse a mezzo internet, radio e televisione, web radio e web tv, carta stampata, ledwall.----------
5 - L'attività di Agenzia di Viaggi e Tour Operator tramite: vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e di linee automobilistiche in tutte le sue forme d'uso; emissione di propri ordinativi, voucher per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali ed estere; vendita e organizzazione di viaggi individuali o in comitiva, o di crociere, con o senza esclusione dei servizi accessori di soggiorno; vendita e organizzazione di escursioni e visite, con o senza accompagnamento; noleggio di autovetture; vendita di pacchetti turistici propri o prodotti da altre agenzie di viaggi o tour operator; prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive; servizi di transfer, di assistenza per gli itinerari turistici; organizzazione e vendita di pacchetti turistici sul territorio nazionale ed estero; organizzazione di eventi congressuali o di qualsivoglia genere; proposizione e vendita di polizze assicurative connesse all'attività di agenzia di viaggi; pratiche per il rilascio di passaporti e visti consolari; vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni varie; ogni altra forma di prestazione turistica a servizio ai clienti; progettazione e realizzazione di guide turistiche, di cataloghi, anche via web, e di altri prodotti di stampa di supporto all'attività di agenzia di viaggi e di tour operator; attività di deposito bagagli di viaggio.-------
- La realizzazione e gestione di attività e programmi di fidelity card per la raccolta punti e di programmi di fideliz-


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

zazione per la promozione di prodotti e servizi, attraverso lo sviluppo di apposite convenzioni commerciali con esercizi, consumatori e network vari.----------
La società, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari e, inoltre, con esclusione di qualsiasi operazione svolta da e nei confronti del pubblico, anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili e opportune.----------
La società, ai fini del conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare potrà: compiere operazioni di finanziamento, anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con la concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà; compiere operazioni di aperture di rapporti bancari di conto corrente e disporre di fidi bancari; sviluppare un proprio modello di "business" da proporre e diffondere mediante lo sviluppo di una rete in franchising in Italia e all'estero; compiere operazioni di assunzione diretta e indiretta, allo scopo di stabile investimento e non al fine di collocamento presso il pubblico, di interessenze e/o quote di partecipazioni, in altre società italiane o estere, costituite o costituende, aventi scopi affini o analoghi al proprio, sempre che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto.----------
In particolare, potrà svolgere le seguenti funzioni a favore dei suoi affiliati e dei suoi punti vendita diretti, nonché a favore di terzi operanti nel settore dell'e-commerce:---------
- organizzare direttamente o indirettamente ricerche e studi, dibattiti e convegni, fiere e manifestazioni su temi attinenti al mercato digitale;----------
- stimolare un confronto diretto tra gli operatori sulle tematiche del settore;----------
- promuovere accordi quadro e convenzioni con fornitori;------
- operare presso i media per una corretta comunicazione sulle tematiche del settore;----------
- definire modalità di riconoscimento della qualità dei servizi offerti dagli operatori e-commerce;----------
- aderire ad associazioni, consorzi, enti ed organismi che possono favorire l'attività di commercio elettronico italiano, Europeo ed Internazionale tramite idonee piattaforme di e-commerce.----------
La società potrà, infine, avvalersi all'occorrenza dei benefici previsti dalle leggi nazionali e comunitarie nonché di provvidenze emanate a livello regionale, provinciale e comunale.----------
Art. 3. - La società ha sede in ROMA all'indirizzo che risulta dal registro delle imprese.----------
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

sedi secondarie anche all'estero.----------
Art. 4. - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).----------
Capitale e Azioni.----------
Art. 5. - Il capitale è determinato in euro 4.825.825,00 (quattromilioniottocentoventicinquemilaottocentoventicinque virgola zero centesimi) ed è rappresentato da numero 193.033 azioni da euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauna.-
Art. 6. - Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi, liberamente trasferibili, aventi uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.----------
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 c.c. primo comma, è prevista la possibilità di escludere l'emissione dei relativi titoli azionari, precisandosi che detta esclusione dovrà riguardare tutte le azioni della società presenti e future ed altresì è prevista l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione, ivi compresa la dematerializzazione all'interno di una rete che fa capo alla società di gestione accentrata ***
In caso di aumento è, altresì, prevista la possibilità di prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto limitato ad una misura massima o voto a scalare, comunque nel rispetto dei limiti fissati dall' art. 2351 secondo comma c.c. e 2351 quarto comma c.c..----------
È prevista espressamente la possibilità di apportare conferimenti in natura.----------
Art. 7. - I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.-----
Art. 8. - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, ivi compresa in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico.---------
Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.----------
Art. 9. - Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.-------
Trasferimento delle azioni ----------
Art. 10. - 1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3 c.c., spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:----------
a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi com-


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registro mprese
Archivio ufficiale della CC AA
Documento n 68 293877
estratto dal Registro mprese in data 08/ /2026



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 14-10-2026



presi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;----------

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.----------

2. Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della eventuale società socia della presente Società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia della presente Società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente Società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente Società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.---------

Tale diritto di prelazione opera anche nel caso di trasferimento mortis causa, con le medesime modalità.----------

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.----------

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può, tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

del primo periodo del comma precedente.----------
5. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima fare una proposta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.----------
6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.----------
7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'orga€no amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta .----------
8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al socio proponente e agli altri soci .----------
9. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del----termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.----------
10. La decisione dell'arbitratore, circa l'ammontare del corRispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo, deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al socio proponente, precisandosi che:----------
a) ove il corrispettivo proposto dal socio sia maggiore del


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;------
b) ove il corrispettivo proposto dal socio sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal socio.----------
11. Il socio proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.----------
12. Sia nel caso in cui il socio revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del socio proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.----------
13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.----
14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.----------
15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prela-€zione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.----------
16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell-l'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alie-nazione si è perfezionata.----------
17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende pro€cedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di a-lienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'e-sple€tamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei ter€mini che precedono, il socio che intendere effettuare il tra-sferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.-
18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla deter-minazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in con-siderazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie (e pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"); nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre compu-tare pure il valore dell'avviamento della società (da deter-minarsi - per esempio - in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale dei ricavi degli ultimi tre esercizi e l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computa alcun valore di av-viamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluente che, nel corso degli ultimi tre esercizi, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione societaria).----------
19. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registro mprese
Archivio ufficiale della CC AA
Documento n 68 293877
estratto dal Registro mprese in data 08/ /2026





proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.----------

20. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.-----

21. Qualsiasi negozio traslativo, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di azioni e di diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, c.c., è subordinato al mero gradimento espresso dall'organo amministrativo della società.----------

22. Nel caso in cui il trasferimento predetto:----------

sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda);----------

- sia l'effetto indiretto della cessione della partecipazione di controllo della eventuale società socia della presente società o di un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come, ad esempio, fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo;----------

la mancata espressione del gradimento obbliga l'avente causa del trasferimento delle azioni o dei diritti di cui sopra a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento delle azioni o dei diritti predetti sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra). Tale gradimento opera anche nel caso di trasferimento mortis causa .----------

23. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alie-



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

nazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.----------
24. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento senza obbligo di motivazione; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato; in mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.----------
25. Se il gradimento viene negato, la società è tenuta ad acquistare, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 2357, le azioni o i diritti del socio alienante o ad assicurare al socio il cui gradimento è stato negato un nuovo acquirente alle medesime condizioni richieste, in mancanza spetta al socio alienante il diritto di recesso.----------
26. Se il gradimento viene negato, gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la richiesta di gradimento come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.-------
Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri soci di e-ser€citare il loro diritto di prelazione.----------
27. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione unanime, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che le azioni e i diritti di cui all'articolo 2441 , commi 1 e 3, c.c., si accrescano automaticamente ai soci che intendono su€bentrare nelle azioni e nei diritti del defunto, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore delle azioni e dei diritti già di titola€rità del defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte dal presente statuto per il caso di esercizio del diritto di prelazione.----------
In ogni caso il trasferimento agli eredi o ai legatari della partecipazione o dei diritti del defunto è subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo; se il gradimento non è concesso, si fa luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari delle azioni o dei diritti del defunto mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio recedente.---
28. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.---------
Assemblea dei soci.----------
Art. 11. - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registro mprese
Archivio ufficiale della CC AA
Documento n 68 293877
estratto dal Registro mprese in data 08/ /2026





soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'organo amministrativo fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio dell'organo amministrativo. In questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.----------

Art. 12. - Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto precisato nel presente statuto.----------

Possono intervenire in assemblea coloro i quali alla data dell'assemblea risultino titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari aventi diritto di voto, la cui qualità di socio sia attestata dall'iscrizione nel libro soci .----------

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.----------

Art. 13. - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a scelta dell'organo amministrativo:----------

- o con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.----------
- o mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, comunicato dall'organo amministrativo ai soci ed ai sindaci almeno otto giorni prima dell'assemblea (con raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano, fax, posta certificata, inserimento sul sito internet o qualsiasi altro mezzo idoneo).

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima adunanza vada deserta.-

Art. 14. - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino l'organo amministrativo e la maggioranza dei Sindaci effettivi.----------

Art. 15. - Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registro mprese
Archivio ufficiale della CC AA
Documento n 68 293877
estratto dal Registro mprese in data 08/ /2026





dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.----------
E' prevista anche la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché Presidente e soggetto verbalizzante siano presenti fisicamente nel luogo di convocazione.----------
Art. 16. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o dall'amministratore delegato o, in difetto, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.----------
Art. 17. - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con l'intervento e le maggioranze stabiliti dall'art. 2368 c.c. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c.----------
Le nomine alle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa salvo che avvengano per acclamazione.----------
Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.----------
Art. 18. - L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio e, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti, i sindaci e i non soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.----------
Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo---lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio scelto dall'organo amministrativo medesimo.----------
Regolamento Assembleare . Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.----------
Assemblee speciali. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.----------
Le disposizioni dettate dal presente Statuto o da un regolamento, in materia di assemblea e di soci, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.----------
Amministrazione e rappresentanza sociale.----------
Art. 19. - La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione che dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra non soci e anche in deroga al divieto di cui all'art. 2390 c.c.----------
Composizione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registro mprese
Archivio ufficiale della CC AA
Documento n 68 293877
estratto dal Registro mprese in data 08/ /2026





minimo di tre a un massimo di sette membri. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea. Può inoltre nominare un Vice-presidente e un segretario anche in via permanente e anche estraneo al Consiglio stesso. Con il consenso del Consiglio, il Segretario può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un dipendente della Società.----------
Riunioni. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica.----------
Il Direttore Generale (se nominato) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione. Qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.---------
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il voto è palese.----------
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza dall1 Amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.----------
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.----------
Art. 20. - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere----tutti gli atti che ritenga opportuni pei l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505 bis c.c., la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registro mprese
Archivio ufficiale della CC AA
Documento n 68 293877
estratto dal Registro mprese in data 08/ /2026





territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili e di strumenti finanziari, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.
Gli Amministratori hanno la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, anche con conferimenti di beni in natura o di crediti, fino ad un ammontare massimo di dieci milioni (10.000.000) di euro, per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della Società nel registro delle imprese.----------
Deleghe L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti-- o categorie di atti. L'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli organi delegati riferiscono all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale almeno ogni trenta giorni, entro i primi 5 giorni di ciascun mese.----------
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone ruolo, poteri e compenso. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.----------
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone funzioni, poteri, durata in carica e compenso all'atto della nomina .----------
Non possono, comunque, essere delegati al Direttore Generale-- 1 poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.----------
Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali. L'Amministratore Delegato può cumulare la carica di Direttore Generale.----------
Al Consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che- il potere di revocare le deleghe.----------
Oltre al Direttore Generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.----------
Art. 21. - Ai sensi dell'art. 2384 c.c., la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-presidente e all'Amministratore Delegato, in via congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina.----------
La rappresentanza sociale spetta anche al Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei poteri attribuiti.----------
Sempre nella delibera di nomina potranno essere stabilite e-



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ventuali limitazioni per tali organi del loro potere di rappresentanza, che devono essere pubblicate al Registro Imprese per la pubblicità.----------
Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.----------
Art. 22. - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente o Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.----------
Collegio Sindacale e revisione legale dei conti.----------
Art. 23. - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.---
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.----------
Può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'art. 52 del D. Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.Lgs.231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.----------
Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.--------
Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.----------
I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.----------


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Art. 24. - La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.----------
Al revisore legale si estendono gli obblighi di cui all'art. 52 del d.lgs.385/93.----------
Bilancio ed utili.----------
Art. 25. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa).----------
Art. 26. - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi .----------
Art. 27. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'organo amministrativo.----------
Art. 28. - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, vanno prescritti a favore della società.----------
Scioglimento.----------
Art. 29. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2365 c.c. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art. 2487 c.c..----------
Disposizioni generali Art. 30. - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci. Ai fini delle validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero civico, codice avviamento postale e Comune (ed eventualmente frazione) di residenza o domicilio del socio, quale risulta dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote (nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di acquisto mortis causa). S'intendono pure domicilio del socio, se successivamente comunicati da questo all'organo amministrativo della Società, che provvede a trascriverli sul libro soci e rilasciare al socio comunicante idonea ricevuta, i seguenti altri indirizzi:----------
- le variazioni di residenza e/o domicilio;----------
- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività lavorativa ;----------


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

- l'indirizzo di posta elettronica;----------
- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro indirizzo elettronico o telefonico, purché dai gestori di tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile e facile ottenere certificazioni ed elementi che comunque provino la data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle comunicazioni .----------

Rinvio.----------

Art. 31. - Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato:----------

[redacted]

Federica Trotta Notaio----------



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n.82 del 07.03.2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.


Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009